



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 57 del 22.12.2016

COPIA

**Oggetto: Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lettera a), D.Lgs. n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio scaturente da Sentenza della Corte Civile di Appello di Cagliari n. 800/2016.**

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di dicembre, nella sede comunale, alle ore 18:38, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

TACCORI MATTEO	P	CRISPONI ANNETTA	A
SECCI MARIA PAOLA	P	MURA IGINO	P
ARGIOLAS ANTONIO	P	MURA MICHELA	A
PETRONIO LAURA	P	USAI GIANLUCA	A
CINELLI MARCO	P	SERRA FRANCESCO	A
DEMEGLIO PAOLA	P	CARDIA MARIA FABIOLA	A
LEDDA IGNAZIA	P	PILI VANINA	P
MUSCAS LUCIANO	P	MEREU MARTINA	P
SCHIRRU GIAN FRANCO	P	PUTZU LUCIA	A
SERRAU MARIO ALBERTO	P	SPIGA MARIO	A
SORO MONICA	P		

Totale Presenti: 14

Totali Assenti: 7

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Risultano presenti gli assessori: PISU ANDREA - ZANDA ELISEO - MARONGIU CLAUDIA - BULLITA MASSIMILIANO - SECHI LIA -.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-con deliberazione della Giunta comunale n. 937 del 24.08.1989 si affidava a un professionista ingegnere l'incarico - disciplinato con Convenzione iscritta al repertorio n. 6036 del 3.10.1989 – avente ad oggetto la redazione del Piano Commerciale previsto dalla Legge 11.06.1971 n. 426;

-con atto di citazione al Tribunale Civile di Cagliari, notificato in data 26.05.2005, il professionista chiamava in giudizio l'Ente per chiedere l'accertamento di un comportamento di quest'ultimo contrario ai principi di buona fede nella applicazione della suindicata convenzione e, per l'effetto, per condannare l'Ente al risarcimento danni sofferti;

-l'Ente si costituiva nel relativo giudizio attraverso il patrocinio dell'avvocato Piero Franceschi, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 257 del 26.08.2005;

-la causa, identificata al n. 4978/2005 R.A.C., si concludeva con Sentenza n. 816/2011 la quale rigettava le pretese di controparte e compensava le spese di giudizio;

-la sentenza veniva sottoposta a giudizio appello su iniziativa degli eredi del professionista, in relazione al quale l'Ente confermava la propria difesa attraverso il mandato conferito all'avvocato Piero Franceschi, nominato con deliberazione giunta n. 113 del 08.06.2012;

Dato atto che il gravame, iscritto al n. 136/2012 R.G., si è concluso con Sentenza n. 800/2016, pubblicata il 02.11.2016, con la quale la Corte Civile di Appello di Cagliari, in accoglimento delle domande delle controparti e in totale riforma della Sentenza del Tribunale Civile di Cagliari n. 816/2011:

1)ha dichiarato la risoluzione della Convenzione stipulata fra le parti in data 03.10.1989;

2)ha condannato il Comune di Sestu al risarcimento del danno a favore degli appellanti per un importo di euro 128.838,25, con gli interessi legali dalla domanda al saldo;

3)ha condannato l'Ente alla refusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in primo grado nella somma di euro 9.987,45 oltre oneri e in euro 11.987,55 oltre oneri per il grado di appello, nonché alle spese per la consulenza tecnica di Ufficio, se dovuta;

Calcolato in euro 195.713,26 il debito totale scaturente dalla Sentenze, suddiviso nelle voci indicate di seguito:

-euro 156.816,26 a titolo di risarcimento danno, comprensivo di quota interessi legali pari a euro 27.978,01, calcolati dalla domanda, ovvero dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, avvenuta il 26.05.2005, fino alla data ipotetica del saldo del 31.12.2016;

-euro 14.572,89 a titolo di spese per il primo grado di giudizio;

-euro 17.491,27 a titolo di spese per il grado di appello;

comprensive degli oneri di Legge (rimborso spese forfettario, CPA e IVA);

-euro 6.832,84 a titolo di rimborso spesa per la Consulenza Tecnica di Ufficio, liquidata in euro 5.385,27 oltre oneri (Cassa di previdenza e IVA) con Decreto della Corte Civile di Appello di Cagliari in data 23.10.2015 a favore del C.T.U. Ing. Pietro Alberto Trombino, e già sostenuta dalle controparti;

Precisato che:

-la sentenza è stata notificata dalle parti avverse in data 10.11.2016 ed è stata acquisita al protocollo n. 21442 del 10.10.2016;

-l'articolo 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 ed altresì l'articolo 147, comma 1, Legge 388/2000), stabilisce che il creditore di un'Amministrazione dello Stato o di un ente pubblico non economico non può far notificare l'atto di precetto prima che sia decorso il termine di 120 giorni dalla data di notificazione del titolo esecutivo;

-i termini per un eventuale ricorso in Cassazione per motivi di legittimità non sono ancora scaduti e l'Ente, previa valutazione tecnica dell'avvocato Piero Franceschi, richiesta a quest'ultimo dall'Ufficio Contenzioso e, ad oggi, in attesa di essere recepita, farà le proprie scelte in ordine alla opportunità di interporre gravame avverso la Sentenza;

-la sentenza, ai sensi del codice di procedura civile, è comunque provvisoriamente esecutiva fra le parti e alla stessa è necessario dare corso nel rispetto del termine indicato dalle norme sopraccitate, onde evitare l'instaurazione della fase esecutiva ad opera degli appellanti, con maggior aggravio di spese per l'Ente, e fermo restando il diritto di recupero delle somme, nella ipotesi di ribaltamento della pronuncia a seguito di eventuale instaurazione di nuovo giudizio da parte del Comune soccombente;

-la ipotesi di sospensione dell'efficacia della Sentenza, anche nella ipotesi di ricorso per Cassazione, è stata considerata dal legale come non concretamente verificabile nel caso di specie;

Richiamata la Relazione dell'Ufficio Contenzioso del 06.12.2016, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nella quale sono meglio precisati gli interi aspetti processuali e sostanziali della vicenda;

Considerato che il debito anzidetto costituisce fattispecie di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, primo comma, lettera a) del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 227 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, si procederà ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 07.06.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Preso atto dell'esposizione della proposta fatta dall'assessore Pisu Andrea, dell'intervento del consigliere Mura Igino, e della replica dell'Assessore Pisu, come riportato nel verbale integrale della seduta;

Con n.14 voti favorevoli, su 14 consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lettera a) Decreto Legislativo n. 267 del 2000, la legittimità del debito fuori bilancio di euro 195.713,26 scaturente dalla Sentenza della Corte Civile di Appello di Cagliari n. 800/2016, depositata in data 02.11.2016, così meglio specificato:

A favore degli appellanti:

- euro 128.838,25 a titolo di compensi per incarico professionale, comprensivo di quota interessi legali pari a euro 27.978,01, calcolati dalla domanda, ovvero dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, avvenuta il 26.05.2005, fino alla data ipotetica del saldo del 31.12.2016, per un totale di 156.816,26;
- euro 14.572,89 a titolo di spese per il primo grado di giudizio;
- euro 17.491,27 a titolo di spese per il grado di appello comprensive degli oneri di Legge (rimborso spese forfettario, CPA e IVA);
- euro 6.832,84 a titolo di rimborso spesa per la Consulenza Tecnica di Ufficio, liquidata in euro 5.385,27 oltre oneri (Cassa di previdenza e IVA) con Decreto della Corte Civile di Appello di Cagliari in data 23.10.2015 a favore del C.T.U. Ing. Pietro Alberto Trombino, e già sostenuta dalle controparti in giudizio;

Di finanziare il debito di euro 195.713,26 con la seguente imputazione:

a) euro 128.838,25 al Titolo 1, missione 1, programma 6, Capitolo 866/1 "Incarichi professionali e consulenze esterne a seguito di contenzioso" del bilancio di previsione per l'esercizio 2016-2018, anno 2016;

b) euro 66.875,01 Titolo 1, missione 1, programma 11, Capitolo 507 "Oneri da contenzioso escluso obbligazione principale" del bilancio di previsione per l'esercizio 2016-2018, anno 2016;

Di inviare il presente atto alla procura della Corte dei conti e all'organo di revisione contabile.

Successivamente, su proposta del Presidente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 14 voti favorevoli, su 14 consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 06/12/2016

IL RESPONSABILE  
F.TO SANDRA LICHERI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 07/12/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.TO MATTEO TACCORI

LA SEGRETARIA GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/12/2016 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **30/12/2016** al **14/01/2017** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30/12/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 14/01/2017

La SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.12.2016